



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo (di seguito “Agenzia Protezione Civile Abruzzo”), svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli APR risulta proficuo;

CONSIDERATO che l'Agenzia Protezione Civile Abruzzo, regolarmente registrata con codice Operatore ITEPsh0WWX, ha in proprietà i seguenti velivoli a pilotaggio remoto:

<i>COSTRUTTORE</i>	<i>MODELLO</i>	<i>Identificativo D-FLIGHT</i>
DJI	Matrice 210 RTK	ITA-5695137
DJI	Mavic 2 Pro	ITA-9489719

VISTA la nota prot. n. 0405000/23 del 4 ottobre 2023, acquisita dalla Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari con prot. n. 5612 in pari data, con la quale l' Agenzia Protezione Civile Abruzzo ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato dei velivoli a pilotaggio remoto di cui alla suindicata tabella in uso nell'interesse della collettività e della sicurezza pubblica, prevalentemente nell'ambito della Protezione Civile e, in particolare, per svolgere le seguenti operazioni:

- conseguenti a formale attivazione da parte delle Autorità di Protezione Civile definite dal D.Lgs. 1/2018 all'art. 3 per tutti gli eventi emergenziali elencati all'art. 7;
- monitoraggio sullo stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici e privati di interesse pubblico, in collaborazione con Enti di Stato;
- prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia ambientale;
- ricerca e soccorso in caso di incidenti, calamità e di ricerca di persone scomparse;
- monitoraggio ambientale, lotta agli incendi boschivi (avvistamento e supporto allo spegnimento);
- vigilanza sullo stato di conservazione e manutenzione dei corsi d'acqua, dighe nazionali e invasi regionali;
- sicurezza e sorveglianza in occasione di eventi pubblici;
- mappatura del territorio;
- interventi di emergenza di Protezione Civile a livello nazionale, oltre che locale;
- ricognizione del territorio in seguito a eventi sismici e supporto alle operazioni post-evento;
- interventi a supporto delle strutture operative dello Stato italiano;
- voli in BVLOS per il monitoraggio del territorio;

ATTESO che l' Agenzia Protezione Civile Abruzzo nell'istanza evidenzia di disporre di personale adeguatamente formato ed in possesso delle certificazioni necessarie in relazione agli specifici scenari operativi;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della Navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

Articolo 1

1. È riconosciuta, dal 4 ottobre 2023, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della Navigazione agli aeromobili di cui alla seguente tabella:

<i>COSTRUTTORE</i>	<i>MODELLO</i>	<i>Identificativo D-FLIGHT</i>
DJI	Matrice 210 RTK	ITA-5695137
DJI	Mavic 2 Pro	ITA-9489719

2. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi aeromobili per il perseguimento delle finalità pubbliche dell' Agenzia Protezione Civile Abruzzo evidenziate in premessa.

Articolo 2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione degli aeromobili stessi per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO